

Allegato N. 1
Decreto del Commissario N. 87 del 29 giugno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Imposta di bollo pari
ad € 32,00 assolta in
modo virtuale.
Autorizzazione n.
24900/96 del
03.06.1996.

Convenzione per la gestione del “Cohousing in ambito psichiatrico” con la

Comunità della Valle di Cembra

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta provinciale n. 395 del 18.3.2022 il Cohousing in ambito psichiatrico, finanziato a partire dal 2018 con le risorse del Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione previsto dagli articoli 12 e 14, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, avendo avuto ricadute molto positive, è stato promosso sull'intero territorio provinciale rientrando altresì nel novero dei servizi sociosanitari individuati dalla deliberazione stessa;

- le modalità operative di gestione dei progetti di accoglienza di seguito individuate sono quelle già previste dalla deliberazione del Direttore generale n. 489 del 5.12.2017;

Preso atto della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari n. 29 del 23.5.2022 con cui sono stati definiti l'entità del finanziamento, lo schema tipo di convenzione e il responsabile del Cohousing in ambito psichiatrico;

tra

l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito denominata “Azienda”),
P.IVA e C.F. 01429410226, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Antonio Ferro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Trento, via Degasperi n. 79

e

- **Comunità della Valle di Cembra** (di seguito denominata Comunità), P. IVA 02163200229 e C.F. 96084540226, nella persona del Commissario, sig. Simone Santuari, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse della Comunità/Comune, nella sua qualità

Commissario dell'Ente medesimo;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

La presente convezione ha ad oggetto la gestione del Cohousing in ambito psichiatrico di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 395 del 18.3.2022 con la Comunità della Valle di Cembra per l'attivazione di progetti di accoglienza.

Art. 2 - Modalità di attuazione del progetto di accoglienza

La Commissione istituita con deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 5 dicembre 2017 e successive modifiche, ha rilasciato l'idoneità ai fini dell'attivazione di progetti di accoglienza. Sono stati concordati gli obiettivi dell'accoglienza, la durata prevista del progetto, il luogo dove si svolgerà, gli operatori che sosterranno il progetto, nonché l'ammontare del contributo da corrispondere all'accogliente. Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione verrà firmato un accordo di accoglienza tra accogliente, accolto e servizi in cui verranno specificati obiettivi ed impegni reciproci.

Art. 3 - Referenti dell'Azienda e della Comunità

Azienda: il referente sanitario è il responsabile del Cohousing in ambito psichiatrico, individuato dalla deliberazione del Direttore Generale n. 29 del 23.5.2022, mentre il referente amministrativo è il Dirigente del Servizio amministrazione territoriale o suo delegato.

Comunità/Comune: per le attività oggetto della presente convenzione, la Comunità di Valle individua quale referente il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale o suo delegato. Individua inoltre referenti tecnico-operativi per la partecipazione alle riunioni periodiche di verifica per il monitoraggio delle attività di cui all art. 7.

	Art. 4 - Accordo di contitolarità nel trattamento dati personali	
	L'Azienda e la Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile	
	2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003,	
	n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano	
	congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta	
	necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione.	
	L'Azienda e la Comunità sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della	
	Convenzione, come contitolari del trattamento.	
	Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono	
	definite con separato atto di contitolarità.	
	Art. 5 - Concorso alla spesa	
	Il concorso alla spesa dovuto dalla persona accolta, come definito dal punto 5.8 delle	
	"Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali" approvate con	
	deliberazione di Giunta provinciale n. 2422 del 9 ottobre 2009, rimane di	
	competenza della Comunità/Comune.	
	Art. 6 - Copertura assicurativa	
	L'Azienda garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i	
	terzi alle famiglie accoglienti per i danni causati dal soggetto accolto, nel rispetto di	
	quanto previsto in polizza aziendale; garantisce altresì la copertura assicurativa	
	infortuni nei confronti dei soggetti accolti nei termini indicati nella polizza aziendale	
	vigente.	
	Art. 7 - Monitoraggio della attività	
	Ai fini del buon andamento delle attività oggetto del presente accordo, le parti	
	possono effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei progetti di accoglienza.	
	Art. 8 - Durata	

	Per i progetti di accoglienza già in essere alla data del 31.12.2021 la Convenzione	
	decorre dal 01.01.2022 ed ha validità fino al 31.12.2022.	
	Per nuovi progetti di accoglienza la Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione	
	della stessa ed ha validità validità fino al 31.12.2022.	
	Art. 9 - Contributo a finanziamento dei progetti	
	L'importo del presente accordo, definito in base all'ammontare dei costi dei progetti	
	di accoglienza, è stabilito nella misura massima di € 3.600,00. Nel limite	
	dell'importo stabilito dal presente accordo potranno essere attivati nuovi progetti nel	
	caso di chiusura anticipata di uno o più di essi.	
	Art. 10 - Pagamenti	
	L'Azienda provvederà all'erogazione del contributo con le seguenti modalità:	
	<ul style="list-style-type: none"> • 50% dell'importo all'avvio del presente accordo, 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 50% a fine periodo. 	
	L'erogazione del contributo a fine periodo avverrà previa presentazione di una	
	relazione circa il buon esito del progetto di accoglienza da parte del responsabile del	
	Cohousing in ambito psichiatrico, ed a fronte del rendiconto dei costi effettivamente	
	sostenuti, da parte della Comunità di Valle.	
	In fase di avvio la Comunità invia all'Azienda la dichiarazione di avvio con data di	
	decorrenza del pagamento della retta all'accogliente.	
	La relazione circa il buon esito del progetto ed il rendiconto dei costi sostenuti	
	devono pervenire all'Azienda entro il 31.1.2023, pena la non erogazione del	
	contributo.	
	Inoltre, qualora si evidenziasse il mancato utilizzo di parte o dell'intero importo già	
	corrisposto all'avvio del presente accordo, questo verrà restituito.	
	Art. 11 - Controversie	

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti

amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione

del termine entro il quale devono essere rimossi. E' fatta salva la facoltà di ciascuna

delle parti di presentare entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie

controdeduzioni. Eventuali controversie che dovessero insorgere dall'applicazione

della presente convenzione, non risolvibili in via amichevole, verranno deferite al

giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Azienda, un

rappresentante della Comunità di Valle/Comune di Trento e Rovereto e un terzo

membro nominato dalla Provincia di Trento.

In caso si mancata definizione, anche in sede arbitrale, si dichiara fin d'ora

competente il Foro di Trento.

Art. 13 - Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II

della Tariffa allegata al DPR 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972; la

stessa è posta a carico della Comunità di Valle e verrà assolta in modo virtuale

dall'Azienda.

Art. 14 - Disposizioni finali

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del

D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la

data di sottoscrizione è quella di repertorizzazione all'interno del sistema di gestione

documentale dell'Azienda.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, trovano applicazione, in quanto

compatibili, le norme del codice civile e le disposizioni normative e gli indirizzi

provinciali vigenti in materia socioassistenziale.

Letto, approvato e sottoscritto

Trento, li _____

Il Direttore Generale

Il Commissario della Comunità della

Azienda Provinciale Servizi Sanitari

Valle di Cembra

dott. Antonio Ferro

Sig. Simone Santuari